

Irap. Non dovuta l'imposta se lo studio medico rispetta la convenzione con il Ssn **Pag. 33**

Contenzioso. La Cassazione conferma la linea

Il medico convenzionato Ssn non deve pagare l'Irap

**Antonio Iorio
Francesco Falcone**

L'Irap non è dovuta dal medico convenzionato se l'organizzazione dello studio si limita al rispetto di quanto previsto dalla convenzione con il servizio sanitario nazionale. A ribadire l'importante principio è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 24953 depositata ieri, 9 dicembre.

La pronuncia trae origine dal diniego di rimborso

LA CONDIZIONE

L'organizzazione dello studio si deve limitare a quanto previsto dall'accordo con la struttura pubblica

dell'imposta richiesta da un medico il quale aveva evidenziato di non avere alcuna struttura organizzata se non il minimo prescritto per il rispetto della convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

La Corte di cassazione ha ribadito che per il medico di medicina generale, convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, la prova dell'autonoma organizzazione (che com-

porta l'assoggettamento all'Irap) non può essere offerta dall'utilizzo di quelle apparecchiature previste obbligatoriamente dalla convenzione stessa, essendo invece sempre necessario provare, caso per caso, l'esistenza dell'autonoma organizzazione. In assenza di questo elemento il medico non sconta l'imposta.

Occorre ricordare che in passato i giudici di legittimità hanno già avuto modo di sottolineare che le attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività di medico convenzionato non eccedono il minimo indispensabile per l'esercizio della professione medica, in quanto è la «stessa convenzione che qualifica gli arredi e le attrezzature prescritte come indispensabili per l'esercizio della medicina generale. Se un bene strumentale è indispensabile, deve ritenersi che risponda anche al requisito della minimalità, ove non siano dedotti in concreto, come nella specie, costi eccedenti» (Cassazione 142/2010, 15440/2009, 17231/2009).

La Cassazione ha, inoltre, precisato che «proprio in relazione alla attività di medico, è insufficiente la motivazione laddove enumera i beni stru-

mentali utilizzati dal contribuente ma non spiega per quale ragione li ritenga eccedenti la normale dotazione necessaria per l'esercizio della professione ed è incongrua laddove desume dalla sola necessità di adeguarsi agli obblighi derivanti dalla convenzione con il S.S.N. la circostanza che debba necessariamente sussistere un'autonoma organizzazione per farvi fronte, dal momento che è ben possibile adempiere agli obblighi senza necessità di collaborazione altrui o significativi investimenti» (Cass. n. 8826/2009).

Con un'altra ordinanza (la n. 24948) la Corte di cassazione ha precisato nel caso di un agente di commercio è necessaria per l'assoggettamento a Irap la sussistenza dell'autonoma organizzazione, non esistendo automatismi. Al contribuente compete, invece, l'onere della prova dell'assenza di questa organizzazione che non supera il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività cosiccome ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza costante della Corte.

.com

www.ilsole24ore.com/norme

I testi delle pronunce

